

Norme & Tributi



NT+LAVORO
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro è effettuata dal medico competente qualora la richieda il lavora-

tore e la stessa sia ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi.
di **Luigi Caiazza**
La versione integrale dell'articolo su: **ntpluslavoro.ilssole24ore.com**

Esonero contributivo post parto con decorrenza alla data di rientro

Agevolazioni

Ferie o permessi dopo la fine del congedo obbligatorio non inficiano il diritto

Non obbligatorie le autocertificazioni chieste in alcune sedi Inps

Barbara Massara

In arrivo dall'Inps con un messaggio di prossima pubblicazione importanti chiarimenti sulla gestione dell'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri rientrate dalla maternità secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma

137, della legge 234/2021. Lo ha anticipato il direttore generale vicario dell'Istituto, Antonio Pone, nel corso di un webinar organizzato dai consulenti del lavoro. Nel prossimo provvedimento l'Inps, rispondendo a tutti i dubbi sollevati (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 ottobre), preciserà che eventuali assenze (ad esempio, per ferie o permessi) fruiti dopo la fine del congedo obbligatorio non inficeranno il diritto all'esonero, ma ne sposteranno solo in avanti la decorrenza. Le assenze successive all'effettivo rientro, intervenute cioè durante la fruizione dell'esonero, non influenzeranno il diritto allo sconto, che terminerà 12 mesi dopo la data di effettivo rientro. Sempre in tema di decorrenza, l'Istituto ha chiarito che, stante il tenore letterale della norma, essa non può che riferirsi al giorno effettivo del rientro (e non al mese), con conseguente necessità di

calcolare lo sconto sull'imponibile maturato dal giorno del ritorno in azienda. L'Inps riconosce che le autocertificazioni richieste da alcune sedi territoriali per ottenere il codice autorizzativo o U non devono considerarsi obbligatorie, in quanto non previste né dalla legge, né dalla sua circolare 102/2022. Deve considerarsi pertanto sufficiente la richiesta effettuata tramite cassetto bidirezionale. Ai fini della gestione dell'esonero in caso di cambio di datore di lavoro, l'Ente anticipa che se il rapporto prosegue senza soluzione di continuità (ad esempio, per cessione di contratto) l'esonero è "portabile", mentre in caso di interruzione e riapertura di un nuovo contratto l'esonero non è applicabile dal nuovo datore, a meno che il rientro in azienda avvenga esclusivamente presso quest'ultimo. Infine, raccogliendo l'istanza tec-

nica dei consulenti del lavoro, l'Istituto preannuncia l'estensione del periodo di validità del codice autorizzativo fino a 13 o 14 mesi al fine di consentire il recupero dell'esonero nel flusso uniemens anche per le aziende che elaborano i cedolini secondo la modalità del calendario sfalsato. Alle richieste dei consulenti e delle aziende di gestire in Uniemens il recupero dell'una tantum dei 200 euro erogata dopo luglio in base al messaggio 3805/22 attraverso codici di conguaglio di arretrati in luogo della prevista procedura di regolarizzazione, l'Inps ha evidenziato invece serie difficoltà procedurali, legate al rischio di possibile duplicazione delle indennità. Al contrario l'Istituto ha anticipato che dovrebbe essere ammessa la gestione degli arretrati senza regolarizzazioni per i dipendenti che in ritardo richiederanno i 150 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre vietato il lavoro oltre gli orari legali

Tribunale di Milano

Risarcimenti anche in caso di consenso del lavoratore e di una maggiorazione

Giampiero Falasca

Il datore di lavoro deve risarcire il dipendente che lavora senza riposo e per un orario giornaliero eccedente i limiti

legali anche se la prestazione avviene con il consenso del lavoratore e tale attività è compensata con una maggiorazione retributiva. Il Tribunale di Milano (sentenza dell'8 agosto 2022) ricorda i principi che governano l'orario di lavoro e i riposi, ribadendo la natura indisponibile dei limiti massimi di durata dell'attività lavorativa. La controversia riguarda diverse questioni; la domanda relativa all'orario di lavoro scaturisce dalla richiesta di un lavoratore di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno subito per non aver fruito di alcun

giorno di riposo durante tutto il rapporto di lavoro (durato circa 8 mesi), e per aver lavorato ogni giornata per complessive 15 ore, fruendo di una sola pausa di mezz'ora. Il Tribunale ha accolto la domanda del ricorrente, seppure riconoscendo un orario di lavoro giornaliero di 13 ore, e per definire l'entità del danno ha applicato alcuni principi elaborati dalla Cassazione. In particolare, si ricorda che la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di accordi collettivi che consentano di derogare alle norme di legge o del con-

tratto nazionale, costituisce una fonte di danno patrimoniale che va riconosciuto mediante una semplice presunzione, che scaturisce dalla tutela offerta dall'articolo 36 della Costituzione all'interesse del lavoratore lesa dall'indebitamento del datore. Questa tutela si applica anche ove sia stato pagato un compenso maggiorato per l'attività in festivo e anche nei casi in cui la prestazione sia stata resa su richiesta del dipendente o con il suo consenso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

Trasferibili separatamente i parcheggi edificati in base alla legge ponte

Edilizia

Sono spazi non gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d'uso

Angelo Busani

Quando la legge sancisce che i cosiddetti spazi di parcheggio della "legge-ponte", vale a dire quelli realizzati come standard urbanistico delle nuove costruzioni – oggi in misura pari a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione – non sono gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d'uso e sono trasferibili autonomamente dal trasferimento delle unità immobiliari che compongono l'edificio di cui fanno parte (articolo 41-sexies, comma 2, legge 1150/1942), si riferisce agli edifici realizzati dopo la legge 246/2005. La legge che ha cancellato il vincolo di pertinenzialità tra gli spazi per parcheggio e l'edificio al cui servizio essi sono stati realizzati. Secondo la Cassazione, sentenza 31799 del 27 ottobre 2022, dunque, gli spazi di parcheggio realizzati anteriormente alla legge 246/2005 sono tuttora gravati da un pesante vincolo di pertinenzialità. Con la conseguenza che: ❶ è ben possibile che questi spazi per parcheggio siano venduti separatamente dalle unità che compongono l'edificio, ma con la precisazione che essi rimangono asserviti a favore dell'edificio;

❷ sono nulli i contratti con cui si vendono gli spazi di parcheggio disgiuntamente dall'unità di cui costituiscono pertinenza se prevedono la sottrazione degli spazi alla loro destinazione all'edificio; ❸ il contratto nullo si intende integrato ex lege con il riconoscimento del diritto d'uso dello spazio per parcheggio a vantaggio dell'edificio al cui servizio gli spazi per parcheggio furono realizzati. Dai parcheggi della "legge ponte" (legge 765/1967 che fece da tramite tra la legge urbanistica fondamentale 1150/1942 e la legge Bucalossi 10/1977) devono essere tenuti distinti i "parcheggi Tognoli" (legge 122/1989): ● quelli costruiti su area privata si possono liberamente trasferire, a condizione che siano destinati a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune; ● quelli costruiti in diritto di superficie su area pubblica (spesso nel sottosuolo) non sono trasferibili se non insieme alla unità a cui sono destinati quali pertinenze (se dunque il parcheggio fosse venduto senza l'appartamento o se fosse trasferito con esclusione del parcheggio, il contratto di compravendita sarebbe nullo). La disciplina dei parcheggi Tognoli venne introdotta dal Dl 5/2012 (una delle tante normative di "semplificazione"); anteriormente, sia i parcheggi "Tognoli-privati" sia i parcheggi "Tognoli-pubblici" erano accomunati dalla previsione secondo cui non potevano essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale erano legati da vincolo pertinenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è solo uno smartwatch.
È un Vagary.



79€



Acquista Vagary SmartWatch nei migliori negozi della tua città: beneficerai dei consigli e dell'assistenza di un professionista altamente qualificato.

VAGARY
SMARTWATCH